

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G09378 del 28/07/2015

Proposta n. 11650 del 23/07/2015

Oggetto:

Annullamento in autotutela della determinazione n. C1695 del 17/07/2008 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura I.1 (a) " Investimenti nelle aziende agricole ". Pronunzia della decadenza totale dall'aiuto della ditta Alberelli Stefano titolare del progetto codice Agea n. 04156108054. Irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 681/81 e n. 898/86. Contributo revocato Euro 32.411,60. Con allegati".

Proponente:

Estensore	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Annullamento in autotutela della determinazione n. C1695 del 17/07/2008 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura I.1 (a) “ Investimenti nelle aziende agricole ”. Pronunzia della decadenza totale dall’aiuto della ditta Alberelli Stefano titolare del progetto codice Agea n. 04156108054. Irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 681/81 e n. 898/86. Contributo revocato Euro 32.411,60. Con allegati”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTO l’articolo 21-nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.G.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l’approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per “Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio”;

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 1.8.2000, n. 15 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n. 1727/2000;

VISTE le modifiche intervenute sul documento di programmazione di cui alla decisione della Commissione Europea C(2002) 1719 del 25 giugno 2002 approvata dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 138 dell’11/02/03;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 2007 del 20/09/2000, 637 del 08/05/2001 e 1084 del 02/08/2002 con le quali sono stati approvati gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto, tra le altre, della misura I.1 "Investimenti nelle aziende agricole" del PSR Lazio 2000/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1397 del 18 ottobre 2002 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento delle domande e dei progetti ed il modello organizzativo regionale per l'attuazione del sistema di gestione e dei controlli, che hanno modificato per quanto compatibili, le disposizioni precedentemente recate dalla DGR n. 464 del 03 aprile 2001;

VISTA la determinazione Dipartimentale n. 913 del 28/05/2004 (Suppl. Ord. N. 4 al B.U.R.L. n. 19 del 10/07/2004) che ha approvato il documento "Procedure e controlli per l'attuazione del PSR Lazio 2000-2006" ed ha modificato, per quanto compatibili, le disposizioni precedentemente recate dalla D.G.R. n. 1397 del 18/10/2002;

VISTA la determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1171 del 09/09/2003 con la quale in riferimento ai predetti avvisi pubblici, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto codice AGEA n. 04156108054 della ditta Alberelli Stefano, c.f.: LBRSFN70T17L750K, per una spesa pari ad Euro 81.029,00 a cui corrisponde un contributo pubblico pari ad Euro 32.411,60;

VISTO l'Atto di concessione n. 86 del 19/09/2003 emesso dall'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo in esecuzione della sopra richiamata determinazione Dipartimentale;

DATO ATTO che a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Viterbo, nei confronti della ditta ALBERELLI Stefano, beneficiaria degli aiuti richiesti ai sensi della normativa in oggetto, con Determinazione n. C1695 del 17/07/2008 è stata formalizzata la Pronuncia della decadenza totale dell'aiuto concesso alla ditta medesima, nonché disposto la revoca del contributo di Euro 32.411,60 e l'irrogazione, per il medesimo importo, della sanzione amministrativa ai sensi delle leggi n. 689/81 e 898/86;

DATO ATTO che a seguito di detto Provvedimento amministrativo definitivo n. C1695/2008 e in considerazione degli accertamenti svolti da parte del Comune di Acquapendente (VT), la stessa amministrazione comunale ha emesso nei confronti della ditta in argomento l'Ordinanza – Ingiunzione n. 42/2009 con la quale, avuto riguardo all'art.11 della legge 689/81 e ritenuto di dover irrogare la sanzione nell'importo previsto dalla legge 898/1986, è stato "Ordinato" nonché "Ingiunto" alla ditta medesima di pagare la complessiva somma di Euro 31.988,00;

DATO ATTO che a seguito del ricorso al Tribunale civile di Viterbo presentato avverso la sopra citata Ordinanza/Ingiunzione n. 42/2009, con Sentenza n. 496 del 24/11/2009 (R.G. 15098/09) è stata dichiarata nulla l'Ordinanza/Ingiunzione n. 42/2009, revocandone gli effetti oltre a condannare in solido la Regione Lazio e il medesimo Comune alla refusione delle spese di giudizio;

DATO ATTO che con Atto di Citazione in Appello del 22/03/2010 presso la Corte di Appello Civile di Roma la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha richiesto, in accoglimento del medesimo appello, di riformare la sopra citata Sentenza n. 496/09 del Tribunale di Viterbo e per l'effetto di dichiarare la legittimità del Provvedimento di revoca n. C1695/2008

emesso dalla Regione Lazio, nonché dichiarare valida ed efficace la conseguente Ordinanza-ingiunzione n. 42/09 emessa dal Comune di Acquapendente;

DATO ATTO che con Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. I , n. 6226/2014 del 13/10/2014, passata in giudicato, è stato respinto l'appello promosso dalla Regione Lazio in ordine alla vicenda in argomento e per effetto di detta Sentenza resta confermata la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa in conseguenza del Provvedimento di decadenza n. C1695/2008;

CONSIDERATO che con la Sentenza n. 496/09 è stata dichiarata unicamente l'invalidità e la conseguente inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 42/09 emessa a carico della ditta ALBERELLI Stefano ma di fatto la disapplicazione invocata dalla ditta interessata relativamente al pregresso Provvedimento regionale di decadenza n. C 1695/2008, atto presupposto da cui discende l'impugnata ordinanza di ingiunzione successivamente invalidata, è stato soltanto ritenuta dal giudicante nella parte motiva della stessa Sentenza n. 496/09 senza essere statuita nel dispositivo, né tale omissione è stata oggetto di impugnativa da parte dell'Alberelli Stefano;

DATO ATTO che alla luce di quanto, tra l'altro, pronunciato dalla richiamata Sentenza del Tribunale di Viterbo n. 496/09, che specificatamente recita “ ... *omissis*... *Tanto premesso si ritiene pervenire all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del provvedimento emesso dal Comune di Acquapendente (previa disapplicazione del pregresso provvedimento regionale di decadenza n. C1695 del 17.07.2008 che aveva pronunciato la decadenza totale della domanda della ditta Alberelli Stefano con revoca del contributo erogato)*”, la Direzione regionale agricoltura ha inteso richiedere un “*Parere legale pro veritate*” al fine conoscere se, vista l'efficacia della Sentenza n. 496/09 e considerata la richiamata Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. I , n. 6226/2014 del 13/10/2014, la Direzione regionale sia tenuta o meno alla disapplicazione del pregresso Provvedimento regionale di decadenza n. C1695 del 17.07.2008;

VISTO il “*Parere legale pro veritate*” del 14/07/2015, conservato agli atti, dal quale emerge che “... *omissis*... *Appaiono evidenti le ragioni per fare ricorso all'annullamento in autotutela della revoca, sulla scorta del prevalente interesse pubblico,*”... *omissis*..., “*Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è sufficientemente motivato tramite rinvio a parere legale (Consiglio di Stato sez. IV, 1 febbraio 2001. N. 399). ... ommissis*...”;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di procedere all'annullamento in autotutela della determinazione n. C1695 del 17/07/2008 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura I.1 (a) “ Investimenti nelle aziende agricole ”. Pronuncia della decadenza totale dall'aiuto della ditta Alberelli Stefano titolare del progetto codice Agea n. 04156108054. Irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 681/81 e n. 898/86. Contributo revocato Euro 32.411,60. Con allegati”.

RITENUTO, pertanto, di rimettere in termini la domanda di aiuto codice Agea n. 04156108054 della ditta Alberelli Stefano c.f.: LBRSFN70T17L750K presentata ai sensi della normativa comunitaria e regionale sopra citata;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,

- di annullare in autotutela la determinazione n. C1695 del 17/07/2008 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura I.1 (a) “ Investimenti nelle aziende agricole ”. Pronunzia della decadenza totale dall’aiuto della ditta Alberelli Stefano titolare del progetto codice Agea n. 04156108054. Irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 681/81 e n. 898/86. Contributo revocato Euro 32.411,60. Con allegati”.

- di rimettere in termini la domanda di aiuto codice Agea n. 04156108054 presentata dalla ditta Alberelli Stefano c.f.: LBRSFN70T17L750K.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
Dott. Roberto OTTAVIANI